



0024092-28/09/2011-SCCLA-Y27PREV-A



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo, per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, concernente "Disciplina del trasporto aereo di Stato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001, relativo agli ex Presidenti della Repubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007 in materia di utilizzazione di aeromobili di Stato per ragioni di sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;

RITENUTA la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di assicurare la continuità del supporto del trasporto aereo all'espletamento delle più elevate funzioni di Stato e di Governo, alla sicurezza dello Stato, nonché alla tutela dei fondamentali diritti alla salute, alla libertà ed alla sicurezza personale dei cittadini mediante disposizioni transitorie coerenti con il dettato della normativa primaria;

SENTITO il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1

Trasporto aereo di Stato: tipologie e finalità

1. In conformità all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in seguito "decreto-legge", il trasporto aereo di Stato fornisce supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali delle più elevate autorità, alla tutela della sicurezza nazionale e, in conformità agli articoli 2 e 32 della Costituzione, concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, alla salvaguardia della vita umana e della salute.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge, il trasporto aereo di Stato è sempre disposto in relazione alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti per attendere più efficacemente allo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il livello di sicurezza o il trattamento protocollare connesso al rango della carica rivestita.

Art. 2

Destinatari istituzionali

1. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di Stato è concesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge, su richiesta formulata ai sensi dell'articolo 9, secondo gli indirizzi di cui al d.P.C.M. 25 settembre 2001.
2. In via eccezionale, nel rispetto dei criteri e dei presupposti previsti dal decreto-legge e dalla presente direttiva, il trasporto aereo di Stato può essere disposto:
 - a) per i componenti del Governo;
 - b) per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della concessione dell'autorizzazione debbono, congiuntamente, sussistere:
 - a) comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali e l'impossibilità di provvedere ai trasferimenti con voli di linea;
 - b) l'accertata indisponibilità di altre modalità di trasporto compatibili con lo svolgimento di dette funzioni.
4. Non è ammessa la concessione del trasporto aereo di Stato per le tratte sulle quali sia presente il trasporto ferroviario e tale servizio, tenuto conto delle modalità di erogazione, risulti idoneo ad assicurare il trasferimento in tempi ed orari compatibili con gli impegni istituzionali della Personalità interessata.
5. Può essere disposto il trasporto aereo di Stato per Capi di Stato o di Governo, alte Autorità estere ed esponenti di Organismi di rilevanza sovranazionale solo quando lo richiedano il protocollo, le consuetudini e gli obblighi internazionali e la cura degli interessi della Repubblica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

Trasporto aereo di Stato per finalità di sicurezza e altre tipologie

1. Il trasporto aereo di Stato può essere disposto, all'occorrenza, a supporto delle attività degli Organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta degli Organi di vertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i relativi documenti sono trattati con modalità adeguate alla classifica di sicurezza loro apposta.
2. Il trasporto aereo di Stato può essere altresì disposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, per finalità di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per altri casi su disposizione del Sottosegretario di Stato delegato, sentita l'Autorità delegata a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, è disposto, limitatamente all'ambito nazionale, in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilità di fornire adeguata assistenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di interventi sanitari da eseguire entro limiti di tempo assolutamente determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del personale sanitario che provvede al prelievo o all'impianto degli organi.

Art. 5

Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie ha per destinatari esclusivamente i cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo connesse ad epidemie o altre gravi calamità, qualora non siano disponibili altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza di trasferimento.
2. Il trasporto di cui al comma 1 è effettuato, di norma, in aree europee o comprese nel bacino del Mediterraneo, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche degli aeromobili dedicati al servizio ed alla sostenibilità finanziaria dello stesso.
3. Resta salvo il trasporto disposto dalle autorità competenti con i mezzi dell'Aeronautica militare in occasione di gravissime emergenze umanitarie.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 6

Ammissione al trasporto aereo di Stato

1. Sono ammessi al trasporto aereo di Stato esclusivamente i soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione della missione istituzionale indicati nella richiesta di cui all'art. 9; sono ammessi, altresì, estranei alla delegazione accreditati dall'Autorità titolare del volo in quanto funzionali allo svolgimento della missione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 è ammessa la presenza a bordo, oltre che del personale sanitario occorrente, di un solo accompagnatore della cui assistenza è attestata la necessità da parte della Prefettura o della Rappresentanza diplomatica o consolare competente alla trattazione della richiesta; ove il trasporto riguardi un minore può essere consentita, nei limiti della capienza dell'aeromobile impiegato, la presenza di entrambi i genitori.

Art. 7

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato; priorità

1. Il trasporto aereo di Stato è disposto secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza dell'impiego di differenti modalità di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza connesse alla natura della missione istituzionale supportata.
2. La valutazione della priorità è effettuata dall'Autorità concedente tenuto conto della disponibilità di aeromobili, delle caratteristiche tecniche degli stessi e dell'onerosità del loro impiego in rapporto alla rilevanza ed alla collocazione degli impegni adottati nella richiesta, nonché del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 8

Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato in ogni sua forma.
2. L'impiego degli aeromobili di Stato per le finalità di cui alla presente direttiva è autorizzato esclusivamente dal Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione e parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, costituisce la struttura generale di supporto al Presidente o al Sottosegretario delegato, operante nell'area funzionale della regolazione, del coordinamento, dell'autorizzazione e dell'effettuazione del trasporto aereo di Stato.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 9

Richieste di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Le richieste di concessione del trasporto aereo di Stato sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale; esse sono dirette all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, che provvede alla trattazione istruttoria e le inoltra, corredandole della documentazione a sostegno e di motivato parere, per il tramite del Segretario generale, all'autorizzazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dalla presente direttiva e recano l'attestazione, da parte degli organi di vertice dell'Amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 7; sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
3. Le richieste dei voli nazionali sono presentate con almeno 48 ore di preavviso; per i voli con destinazione estera le Amministrazioni richiedenti, nel formare il programma della missione, verificano, preventivamente, presso l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei permessi di sorvolo, specie in relazione a possibili situazioni d'area contingenti; le predette Amministrazioni assicurano che i passeggeri siano in possesso dei documenti personali per l'accesso al Paese di destinazione e si siano premuniti dei visti eventualmente occorrenti.
4. Variazioni del programma e della delegazione definiti nelle richieste di cui ai commi 1 e 2 sono consentite soltanto per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione.
5. Gli interventi umanitari connessi ad esigenze di natura sanitaria sono effettuati previa valutazione della struttura sanitaria pubblica competente, che certifica l'indispensabilità e la proficuità del trattamento, nonché l'impossibilità di eseguirlo in ambito locale o nazionale.
6. Le richieste dei voli di cui agli art. 4 e 5 sono formulate dalle Prefetture e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, che le corredano con la documentazione di cui al comma 5 e con un motivato parere in merito alla concessione.
7. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le richieste di trasporto sanitario d'urgenza sono rivolte dalle Prefetture all'Aeronautica militare, che provvede alla loro immediata trattazione e ne dà successiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ratifica.

Art. 10

Aeromobili e strutture

1. Sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari dispone l'impiego:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) in via primaria, degli aeromobili appositamente acquistati ed allestiti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) in via sussidiaria di aeromobili militari o di Stato, compresi gli aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744, per i trasporti di cui all'art. 3, comma 2, e 746 del codice della navigazione, comunque nella disponibilità delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa o le Amministrazioni titolari dei mezzi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Gli aeromobili di cui al comma 1, lettera a), sono affidati sulla base dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), all'Aeronautica militare ovvero, in mancanza, ad un idoneo operatore aeronautico, anche privato, individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3. L'impiego di mezzi appartenenti ad operatori aeronautici privati è consentito soltanto nei casi previsti specificamente dalla legge.
 4. Uno dei velivoli di cui al comma 1, lettera a), fra quelli predisposti ad accogliere attrezzature sanitarie, è tenuto continuamente, salvo impossibilità oggettiva, nell'arco delle 24 ore in disponibilità immediata per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

Art. 11

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, per le finalità ammesse dalle regolazioni internazionali in materia di trasporto aereo, è attribuita ad aeromobili civili e militari secondo i criteri e con le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione.

Art. 12

Pubblicità

1. I voli disposti ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, sono pubblicati mensilmente nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione, del soggetto destinatario e delle motivazioni.
2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie disposizioni e detta ulteriori criteri e modalità per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui al comma 1.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 13

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente previsto, la presente direttiva sostituisce le precedenti disposizioni di pari rango in materia non compatibili con la stessa.
2. La presente direttiva sarà sottoposta al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 SET. 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nikolò Pisanini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE
 VISTO E ANNOTATO AL N. 4095

Roma, 24/09/11

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

MINISTERI ISTITUZIONALI
 Pres. Cons. Ministri
 Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
 Addi 19 NOV 2011
 Reg. n. 19 Fog. n. 317

[Signature]